



MARINA MILITARE
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE
REPARTO GIURIDICO FINANZIARIO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' NAVI
Indirizzo Telegrafico: CINCNV

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

OGGETTO: Fornitura di nr. 2 “KIT di *appliance*” da distribuire a bordo di nr. 2 FREMM individuate quali Unità *test bed* nell’ambito della direttiva “Definizione degli standard logistici ed aumento delle qualità degli stessi”.

Trattativa Diretta nr. 5458081
FASC. 32/2025

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 71 del 20.06.2025, è stato stabilito di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con l’utilizzo della T.D. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, per un importo complessivo presunto di **€ 35.000,00** I.V.A. esente ai sensi degli artt. 8 e 8bis del D.P.R. nr. 633/1972.

SI INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal Foglio patti e condizioni approvati con la determinazione sopra richiamata.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

REQUISITI PER CONTRARRE

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- b. requisiti di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA;
- c. iscrizione all’FVOE 2.0 (solo nelle ipotesi di offerte di importo pari o superiore a 40.000,00€).

VALORE DELL’APPALTO

L’importo presunto di gara è pari ad euro 35.000,00 I.V.A. esente ai sensi degli artt. 8 e 8bis del D.P.R. nr. 633/1972.

Il presente importo è da ritenersi NON vincolante per l’Amministrazione Difesa che, si riserva, di variare lo stesso in relazione alle proprie insindacabili esigenze di servizio/istituzionali ed alla disponibilità finanziaria. L’Amministrazione ha infatti facoltà di aggiudicare l’appalto ad un importo inferiore qualora per esigenze istituzionali si renda necessario acquistare un quantitativo inferiore/quota parte del servizio e/o di aumentare i quantitativi in relazione all’offerta pervenuta al fine di esaurire le risorse finanziarie a disposizione.

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di pagamento sono descritti nel Foglio patti e condizioni al quale si formula espresso rinvio.

DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha una durata di **45 gg. calendariali** a decorrere dal giorno successivo all’invio del documento di stipula tramite piattaforma telematica *acquistinretePA-MePA* in caso di forniture e/o dal giorno successivo alla ricezione della disponibilità dei luoghi in caso di servizi.

È inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 120, comma 10 del d.lgs.

n. 36/2023, per un periodo massimo di n. 6 mesi. Prorogabile anche con cadenza mensile.

RISCHI DA INTERFERENZA

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, **non è necessario redigere il DUVRI** in quanto si tratta di mere forniture di materiale. **In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.**

DOCUMENTI PER RISCONTRARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO

La documentazione richiesta ai fini della T.D. si distingue in "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale, e "OFFERTA ECONOMICA", che confluirà nella "Busta B" virtuale.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico **firmato digitalmente** o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema T.D. con invio telematico (tramite Sistema MePA).

La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e l'esclusione dall'affidamento.

Si rammenta infine che le disposizioni di legge vigenti prevedono che la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e le imprese avvenga unicamente in via telematica (art. 5 bis e 47 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e D.P.C.M. 22 luglio 2011), pertanto, eventuale documentazione integrativa/mancante richiesta da questa Stazione Appaltante, nonché tutta la corrispondenza dovesse intercorrere con questo Ente, si dovrà fare esclusivo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cincnav@postacert.difesa.it.

1) CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE

La busta "A" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 utilizzando il **DGUE**, concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta **nella parte IV è sufficiente la sola compilazione della sezione α;**
- B) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- C) DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DIRETTO CONTROFIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE;
- D) **PATTO DI INTEGRITA'**;
- E) **DURC** regolare in corso di validità;
- F) **CAPITOLATO TECNICO**, firmato digitalmente per adesione e accettazione integrale;
- G) **DOCUMENTO D'IDENTITA' del legale rappresentante.**

2) CONTENUTO DELLA BUSTA "B" VIRTUALE

La busta "B" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere.

Il modello viene generato dal Sistema, con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

La busta "B" deve quindi contenere:

anche il modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante

- A) **OFFERTA ECONOMICA** TRAMITE DOCUMENTO DI SISTEMA MEPA;
- B) DOCUMENTO DENOMINATO "**De.T.Of.**", recante l'elenco dei prezzi unitari, anche questo con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.;
- C) **DETTAGLIATA ANALISI DEI COSTI** – Nel presente documento, l'Operatore Economico dovrà indicare i costi da sostenere per far fronte alla specifica fornitura unitamente ai costi UNITARI e altri costi ulteriori (Es. costo orario del lavoro riferito al numero degli addetti impiegati nell'esecuzione della fornitura, relativi livelli d'inquadramento e numero di ore; costo per macchinari, attrezzature e prodotti; costi per la sicurezza; costi generali; oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. ecc.), che sommati all'UTILE AZIENDALE forniscono il prezzo offerto).

Si fa presente che, a norma dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha l'onere di

specificare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di manodopera.

(L'adempimento di cui al comma 9 surrichiamato non è necessario per i servizi di natura intellettuale, per le forniture senza posa in opera).

SI FA PRESENTE CHE IL PREZZO COMPLESSIVO CONTENUTO NELL'OFFERTA PRODOTTA DAL SISTEMA E QUELLO CONTENUTO NEL MODELLO DI OFFERTA PRODOTTO DALLA STAZIONE APPALTANTE DEVONO COINCIDERE E, IN CASO DI DISCORDANZA, PREVARRÀ L'OFFERTA INDICATA NEL MODELLO GENERATO DAL SISTEMA.

INOLTRE, IN CASO DI DISCORDANZA TRA IL PREZZO OFFERTO IN CIFRE ED IL PREZZO OFFERTO IN LETTERE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMO.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

SUBAPPALTO

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

AVVALIMENTO

Il ricorso all'istituto dell'Avvalimento è permesso nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 104 del D. Lgs 36/2023.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, a norma dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le carenze della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, saranno ammesse al soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dall'affidamento.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. *(Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la presente clausola è valida solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale).*

IMPEGNO DEL CONCORRENTE

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione

all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per poter accettare il presente affidamento, l'operatore dovrà far pervenire nel sistema telematico entro i termini indicati sulla piattaforma telematica pena l'esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come precedentemente illustrato.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione all'affidamento e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del Mercato elettronico. Nella seduta di apertura verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale "A" e successivamente, all'esito di tali verifiche, l'offerta economica, busta virtuale "B".

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per l'appalto.

Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, CAUZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico o di altra documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva (esclusivamente per appalti di importo superiore a Euro 40.000,00), a norma dell'art. 53 co. 4 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

In caso di forniture/prestazioni il cui valore al netto dell'I.V.A. non supera gli € 40.000,00 in alternativa alle cauzioni sopra descritte e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, codesta Ditta potrà essere esonerata dal prestare cauzione, previo miglioramento dell'1% dell'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 827/1924 ed ex art. 20 comma 11 del D.M. 05.08.1995, n. 583 ai sensi del quale «l'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione», in conformità con quanto stabilito dall'A.V.C.P. con parere nr. 21 in data 05/12/2012.

Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire esclusivamente a mezzo F24 con codice tributi 1573.

Come stabilito dall'art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di *stand-still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'apposita posta del Mercato elettronico.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del

d.lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Responsabile del progetto è il C.F. Vincenzo ATTOLINO.

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati nominati Responsabili di fase:

- a. Responsabile per la fase di Affidamento – C.C. Francesco AUGURIO;
- b. Responsabile per la fase di Esecuzione contrattuale C.F. Laura AGNELETTI.

L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.

RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Regione LAZIO.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

PATTI E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Art. 1

Rispondenza ai criteri ambientali

I **beni** oggetto della presente commessa devono essere conformi ai criteri ambientali minimi in vigore ove esistenti.

Art. 2

Consegne

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

I prodotti dovranno essere consegnati, franchi di ogni spesa, presso:

- **Comando Stazione Navale La Spezia, sito ne La Spezia - Viale Giovanni Amendola, 1 – 19100;**
- **Comando Stazione Navale Taranto, sito in Taranto, - Viale Jonio, 2 – 74122.**

Per la successiva consegna a bordo delle Unità individuate in seguito da parte rispettivamente di COMDINAV1 e COMDINAV 2

Art. 3

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile per l'esecuzione contrattuale o dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 4

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 5

Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6

Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'importo massimo della penale è pari al 10% dell'importo del contratto/Atto negoziale/lettera di ordinazione.

In caso di inadempienza totale e/o parziale, alla ditta fornitrice/esecutrice saranno applicate le penalità previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 236/2012, in caso di ritardata consegna, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione applicherà una penalità del 2%

dell'importo del contratto/Atto negoziale/lettera di ordinazione.

Superata tale soglia l'amministrazione si riserva di dichiarare risolto, per inadempimento, il contratto ed applicare quanto disciplinato dal precitato art. 124 D.P.R. 236/2012.

L'ammontare della penalità è trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale, provvedendo comunque ad informare l'esecutore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si evidenzia altresì che oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c., ulteriori casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione delle forniture per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa fornitrice;
- mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dell'Impresa fornitrice;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Art. 7

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 8

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (v) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al

pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 9

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **6CWZQO** previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura/servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o

subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

(Nota per il compilatore: il presente articolo va inserito solo per gli appalti di servizi di durata. Il presente articolo è stato introdotto in ottemperanza a quanto prescritto dal nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 – "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" –, introdotto dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La normativa si applica per servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Gli enti non commerciali – come ad es. comuni, province, regioni –, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 12 febbraio 2020, n. 1, non sono tenuti all'applicazione dell'art. 17-bis limitatamente all'attività di natura non commerciale svolta).

Art. 11

Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 12

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 13

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo massimo di n. 6 mesi. Prorogabile anche con cadenza mensile.

Art. 14

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

(Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, la presente clausola è prevista solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale).

Art. 15

Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di amministrativa, le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16

Garanzia definitiva e stipula contratto

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire tramite pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 da inviare via PEC alla Stazione Appaltante.

Art. 17

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

Art. 18

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Letto e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE